

Codice A1816B

D.D. 8 settembre 2021, n. 2607

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNPO186 (servitù) - RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE per il mantenimento di n. 1 ponte ad uso agricolo lungo il Rio Tagliata, nel comune di MANTA (CN). Richiedente: Sig. BARBERO BARTOLOMEO - Manta.**



**ATTO DD 2607/A1816B/2021**

**DEL 08/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNPO186 (servitù) – RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE per il mantenimento di n. 1 ponte ad uso agricolo lungo il Rio Tagliata, nel comune di MANTA (CN). Richiedente: Sig. BARBERO BARTOLOMEO - Manta.

- Vista la domanda di **rinnovo concessione demaniale** presentata in data **30/08/2021**, dal Sig. BARBERO BARTOLOMEO, per il mantenimento di n. 1 ponte ad uso agricolo lungo il Rio Tagliata, nel comune di MANTA (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.
- Vista l’Autorizzazione Idraulica P.I. 5151 rilasciata dalla Regione Piemonte, in qualità di Autorità Idraulica competente, con n. 2057/DB1410 in data 20/02/2021.
- Visto il pagamento delle spese istruttorie in data 06.09.2021.
- Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione.
- Considerato che occorre autorizzare l’occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
- Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge.

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- art. 2 del D.P.R. n. 8/1972 e s.m.i.;
- art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;

- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 e s.m.i.;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i..

*determina*

- di concedere al Sig. **BARBERO BARTOLOMEO**, il **RINNOVO della concessione demaniale** per il mantenimento di n. 1 ponte ad uso agricolo lungo il Rio Tagliata, nel comune di MANTA (CN), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa ed allegata alla presente determinazione;
  - di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2029**;
  - di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro **188,00** (cento ottantotto/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte e di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
  - di dare atto che l'importo di Euro **188,00** (cento ottantotto/00) a titolo di canone anno 2021 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;
  - di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
  - di dare atto che l'importo di **Euro 86,00** (ottantasei/00) versato a titolo di cauzione infruttifera (definito nella misura di Euro **376,00** - due annualità del canone - a cui vanno dedotti l'importo della cauzione versata alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2381 del 17/09/2012 pari a Euro **290,00**) sarà accertato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/2021;
  - di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

**Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù) –**

**CNPO186**

**Rep. n° del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata il **RINNOVO della CONCESSIONE DEMANIALE** relativo al mantenimento di n. 1 ponte ad uso agricolo lungo il Rio Tagliata, nel comune di MANTA (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Richiedente: **Sig. BARBERO BARTOLOMEO, residente in .....** (C.F. ....).

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il **RINNOVO della CONCESSIONE DEMANIALE** relativo al mantenimento di n. 1 ponte ad uso agricolo lungo il Rio Tagliata, nel comune di MANTA (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i. come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.**

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I.5151 rilasciata dalla Regione Piemonte, in qualità di Autorità Idraulica competente, con D.D. n. 2057 del 20/08/2012 ed alla Dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato datata 10/08/2021 relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi.

La gestione, la manutenzione ed il mantenimento del manufatto dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nell'Autorizzazione sopra richiamata.

**Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2029**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

**Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui

rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

**Art. 5 – Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centottantotto/00)**.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

**Art. 6 – Deposito cauzionale.**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 86,00 (ottanta sei/00) (definito nella misura di Euro 376,00 - due annualità del canone – a cui vanno dedotti l'importo della cauzione versata alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2381 del 17/09/2012 pari a Euro 290,00)**

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art 7 – Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8– Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.

**Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita .....

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario \_\_\_\_\_ per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)